

Unione dei Comuni "Comunità collinare Alto Monferrato Acquese"

STATUTO

Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione dei Comuni denominata "Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese", nel prosieguo indicata

come "Unione", è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, costituito per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs n° 267/2000, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente Statuto.

2. L'Unione si definisce quale forma associativa finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai Comuni aderenti anche attraverso la stipulazione di una convenzione.

3. L'Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi

della Costituzione e delle leggi vigenti, nonché delle norme del presente Statuto.

4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

5. I Comuni aderenti non possono far parte di un'altra unione di comuni. L'Unione può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli comuni. I Comuni aderenti possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dell'ambito territoriale dell'Unione, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni aderenti all'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 127/1997.

6. L'Unione ha durata di dieci anni a partire dall'elezione del Consiglio successiva all'approvazione del presente Statuto. Qualora, alla data di scadenza non siano in corso le procedure di scioglimento o recesso di cui ai successivi articoli 8 e 9, la durata si intende tacitamente prorogata di un ulteriore decennio.

Art. 2

Finalità

1. Finalità prioritarie dell'Unione sono la tutela e lo sviluppo del territorio e dell'economia collinare, salvaguardando i principi di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica disciplinate dal riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte per gli effetti di cui alla L.R. n° 11/2012.

2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, svolge le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, e più precisamente:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) servizi in materia statistica.

2 bis. Tutti i Comuni aderenti devono esercitare in forma associata attraverso l'Unione o in convenzione con essa e con gli altri comuni aderenti le funzioni fondamentali di cui al comma precedente. I Comuni aderenti possono, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale da ratificarsi dal Consiglio dell'Unione, deliberare di esercitare al massimo tre delle funzioni fondamentali in convenzione all'interno di un diverso ambito territoriale. I singoli comuni aderenti possono altresì deliberare di associarsi singolarmente, insieme a tutti gli altri Comuni membri dell'Unione, a convenzioni di gestione associata in ambito subregionale, provinciale e subprovinciale.

3. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione consiliare da ratificarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

3 bis All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

4. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

5. L'Unione può altresì esercitare servizi pubblici per conto anche solo di alcuni dei Comuni partecipanti, che ne sosterranno interamente i costi, senza necessità di modifiche statutarie.

6. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

7. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei

Comuni partecipanti;

d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;

e) la qualificazione dei servizi pubblici locali;

f) il recupero e potenziamento di attività economiche specifiche;

g) la riduzione dell'esodo della popolazione ed una efficace politica di difesa del suolo;

h) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

i) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ed altre comunità collinari, ovvero ad altri enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento. L'Unione può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi ancorché non aderenti all'Unione stessa.

Art. 4

Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi aderenti i servizi gestiti direttamente.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese afferenti i servizi erogati, questa avverrà secondo criteri da stabilirsi di volta in volta, unitamente al provvedimento di attuazione, tenendo conto della tipologia del servizio e della fruizione del medesimo.
5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione dei servizi, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
6. I Comuni aderenti all'Unione comunque assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per il 50% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e per il restante 50% in rapporto all'estensione territoriale
7. I trasferimenti di cui al comma 6 sono di norma disposti a preventivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione;

Art. 5

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha la sede di rappresentanza e l'ufficio di coordinamento del proprio personale presso i locali di proprietà del Comune di Cassine, ubicati in via Municipio n. 19, alle condizioni indicate in apposito contratto di comodato d'uso.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede di rappresentanza dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione, qualora ciò risulti opportuno per il migliore svolgimento delle funzioni o dei servizi.
4. L'Unione si dota di un proprio sito Internet nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza, accessibilità e pubblicità, al cui interno viene accluso l'Albo Pretorio telematico.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese e con lo stemma dell'Unione, che verrà approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto, salva diversa deliberazione, dal primo giorno del mese successivo di cui al termine di fine pubblicazione di cui all'articolo 48 del presente Statuto.

4. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 6.

Art. 8

Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. Nei casi di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del D.Lgs n°267/2000.

4. Nei casi di scioglimento il personale, che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente, dell'Unione viene:

a) riassegnato alla dotazione organica del Comune aderente di provenienza, in caso di personale trasferito o conferito per la gestione associata di funzioni e servizi;

b) convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, previo accordo definito dalla Giunta. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 9

Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, con almeno tre mesi di anticipo, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il Consiglio dell'Unione, con deliberazione motivata, può stabilire, al fine di garantire la continuità dello svolgimento associato delle funzioni o della salvaguardia del personale o di tutela delle finanze e del patrimonio dell'Unione, di posticipare fino a dodici mesi il recesso del Comune uscente.

3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Il Comune recedente è obbligato ad accollarsi, per un periodo minimo di tre anni, la propria quota di costo del personale in ruolo all'Unione preposto alla gestione dei servizi associati, in modo da non creare pregiudizio economico all'Unione ed agli altri Comuni ed al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa massima del personale sia da parte dell'Unione che dei Comuni aderenti.

4. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti inerenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

6. Il Comune recedente ha comunque diritto ad usufruire, anche dopo il recesso, di quei servizi appaltati precedentemente, fino allo scadere di quei contratti, fatti salvi accordi diversi.

7. Il personale trasferito o conferito dal Comune recedente per la gestione associata di funzioni e servizi viene riassegnato, salvo diverso accordo, alla dotazione organica del Comune di provenienza.

Art. 10

Attività regolamentare

1. L'Unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente.

Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Le modalità di elezione o di nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi devono garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, ed il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Capo I

IL CONSIGLIO

Art. 12

Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 13

Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentatività di ogni Comune aderente.

2. I candidati alla carica di Consiglieri dell'Unione devono rivestire la qualità di Consiglieri di uno dei Comuni partecipanti all'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione viene eletto da tutti i Consiglieri dei Comuni partecipanti, contestualmente all'elezione del Presidente dell'Unione, sulla base di liste di candidati, da presentare presso la Segreteria dell'Unione

3 bis. Entro i 30 giorni seguenti la proclamazione degli eletti dei Consigli dei Comuni aderenti, oppure seguenti lo scioglimento del Consiglio dell'Unione negli altri casi previsti dal presente Statuto, i gruppi consiliari di maggioranza di ciascun Comune aderente presentano una lista di candidati.

4. Con la lista di candidati di maggioranza al consiglio dell'Unione deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista medesima scelto fra i Sindaci in carica dei Comuni aderenti. Alla lista deve essere altresì allegato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni partecipanti.

5. La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e deve essere formata in modo da garantire sia la rappresentatività di ogni singolo Comune aderente che il rispetto dei principi di pari opportunità di genere.

6. La lista di candidati viene ratificata dai singoli Consigli Comunali con deliberazione da adottarsi tassativamente entro i 30 giorni seguenti allo spirare del termine di cui al comma 3 bis del presente articolo. Alla lista espressione dell'indirizzo politico maggioritario sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Con la medesima delibera di ratifica i consiglieri comunali di minoranza esprimono una preferenza, anche per un consigliere di un altro Comune aderente, per la elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. Le preferenze espresse dai consiglieri di minoranza di ciascun Comune vengono sommate a cura dell'ufficio elettorale dell'Unione, che proclama eletti i consiglieri con la maggiore cifra individuale in ragione di uno per ciascun Comune aderente. In caso di parità viene eletto il Consigliere membro del Comune con maggiore popolazione.

7. Qualora nei termini di cui al precedente 3 bis non venga presentata la lista espressione degli indirizzi maggioritari, con indicazione del Sindaco candidato Presidente, oppure la stessa non sia ratificata da tutti i Consigli Comunali entro il termine di cui al precedente comma 6, i singoli Consigli Comunali provvedono ad eleggere singolarmente il Presidente ed i Consiglieri dell'Unione. L'elezione avviene mediante deliberazioni separate a voto segreto in cui ciascun consigliere esprime la preferenza per un Presidente, da scegliersi fra i Sindaci dei Comuni aderenti, ed un Consigliere del proprio Comune. I risultati delle singole deliberazioni vengono sommati, a cura dell'Ufficio Elettorale dell'Unione, che proclama eletto il Sindaco che ha ottenuto maggiori preferenze quale Presidente. In caso di parità viene eletto il Sindaco in carica da maggior tempo, od in subordine quello del Comune più popoloso. Vengono altresì proclamati eletti i consiglieri comunali con la maggiore cifra individuale in ragione di almeno uno per ciascun Comune aderente. I restanti consiglieri comunali sono ripartiti tra i Comuni aderenti, in parti uguali o, qualora questo non sia possibile, in ordine di popolazione residente, garantendo la rappresentatività delle minoranze. In caso di parità fra Consiglieri del medesimo Comune viene proclamato eletto il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nelle elezioni comunali o in subordine, il più giovane per età.

13. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dei commi precedenti, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri ai sensi del comma medesimo.

15. In caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente ed a Consigliere dell'Unione.

16. Il consiglio dell'Unione si rinnova ogni cinque anni. Esso esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo suddetto.

17. Il quinquennio decorre dalla data della elezione.

18. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) in caso di ingresso di nuovi Comuni membri;

b) in occasione del rinnovo dei Consigli della maggioranza dei Comuni partecipanti all'Unione;

c) quando il Consiglio dell'Unione, per dimissioni o qualsiasi altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Nei casi di cui al periodo precedente, le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle rispettive condizioni.

18 bis Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, si procede alla surrogazione dei consiglieri cessati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 20, salvo che, in conseguenza del recesso, ricorra il caso c) di cui al comma precedente.

19. La prima elezione del Consiglio e del Presidente deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione.

20. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio medesimo provvede alla surrogazione o alla supplenza nei seguenti modi:

a) Qualora il Consiglio sia stato eletto secondo quanto stabilito dai commi da 3 a 6 del presente articolo mediante nomina, a seconda dell'appartenenza del Consigliere da sostituire, del primo dei non eletti della lista di maggioranza o dei consiglieri di minoranza, garantendo, anche in deroga all'ordine delle cifre individuali dei singoli candidati, la rappresentatività minima di tutti i Comuni aderenti in seno all'assemblea.

b) Qualora il Consiglio sia stato eletto secondo quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo, la surrogazione e la supplenza viene deliberata dal Consiglio del Comune del Consigliere da sostituire, garantendo, ove già presente, la rappresentanza delle minoranze.

20 bis. Le definizioni di consigliere "di maggioranza" e "di minoranza" di cui al presente articolo si riferiscono allo status al momento della nomina, prescindendo, in caso di sostituzione e supplenza, da eventuali successive adesioni a diverso gruppo consiliare in seno al Consiglio dell'Unione.

21. Nel caso di rinnovo del Consiglio di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica e dalle funzioni di Consigliere dell'Unione. In tal caso - salvo quanto previsto al precedente comma 18 lettera b) - ciascun Consiglio comunale neo eletto, entro 45 giorni dalla proclamazione, eleggerà nel proprio seno un numero di Consiglieri dell'Unione pari a quello dei Consiglieri cessati che appartenevano al Consiglio del Comune medesimo, mantenendo, ove già presente, la garanzia di rappresentanza delle minoranze.

22. Il mandato dei Consiglieri dell'Unione eletti ai sensi del comma precedente avrà durata fino alla rinnovazione integrale del Consiglio dell'Unione a norma dei precedenti commi 16 e 17.

Art. 14

Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri comunali.

In particolare, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare

la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato all'assenza di giustificazione.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dei Comuni del cui organo consiliare essi fanno parte.

6. Ai consiglieri non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 15

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se membro del Consiglio. Nel caso in cui il Vice Presidente non sia membro del Consiglio, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

4. I Consiglieri dei Comuni aderenti che non sono stati eletti consiglieri dell'Unione possono richiedere di assistere quali uditori ai lavori dell'assemblea. Il Regolamento ne disciplina le modalità di partecipazione, con esclusione del diritto di voto e di sottoscrizione della mozione di sfiducia.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare l'Assemblea dei Sindaci a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.

4. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta la prima convocata dopo la proclamazione dei Consiglieri e del Presidente neoeletti.

6. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente entro 10 giorni dalla data delle elezioni e deve svolgersi entro 10 giorni dalla data della convocazione.

Art. 17

Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da almeno due Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro quarantotto ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
6. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
7. Le competenze del Consiglio dell'Unione sono quelle previste dall'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto compatibili.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 18

Elezione, cessazione.

1. Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio e cessa comunque dalla carica qualora, per qualsiasi ragione, venga a cessare il proprio mandato di Sindaco; egli è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria dell'Unione
4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente in carica e lo scioglimento del Consiglio dell'Unione.
5. Il voto del Consiglio dell'Unione contrario ad una proposta del Presidente non ne comporta le dimissioni.
6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente dell'Unione, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente, da effettuare, contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio, entro 45 giorni dall'elezione del nuovo Consiglio del Comune di cui il Presidente cessato era Sindaco.
7. Le dimissioni del Presidente divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio dell'Unione.
8. In caso di dimissioni del Presidente dalla carica ricoperta in seno all'Unione, si applica il disposto di cui ai precedenti commi 6 e 7 e l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di efficacia delle dimissioni.

Art. 19

Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politicoamministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione può avvenire con contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e con adeguata

- motivazione, di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso ai relativi posti di organico;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente;
 - d) nomina il Segretario dell'Unione;
 - e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non debba essere il risultato di procedure selettive;
 - f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
 - i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

Art. 20

Vicepresidente

1. Il vicepresidente è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi di cui al precedente art. 18 commi 6 e seguenti.
2. Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più giovane di età.

Capo III

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta dell'Unione è formata dai Sindaci, o in alternativa dai Vice Sindaci, dei Comuni aderenti, in numero non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. I componenti vengono nominati dal Presidente, sentiti i Sindaci; nessun Comune può avere più di un membro, qualora questo comporti che un altro Comune aderente rimanga senza rappresentanza in seno alla Giunta.
2. Ciascun membro della Giunta dura in carica per la durata del proprio mandato presso il Comune di provenienza.
3. I membri nominati della Giunta assumono la qualifica di Assessore dell'Unione. Agli stessi possono essere assegnate dal Presidente compiti e deleghe particolari riferibili alle finalità ed interessi generali dell'Unione e non dei singoli Comuni aderenti.
4. Al fine di garantire la rappresentatività di ogni Comune aderente oppure per ragioni motivate dagli argomenti in discussione, i membri dell'esecutivo dei Comuni aderenti possono essere invitati dal Presidente come uditori alle riunioni, senza diritto di voto. Nei Comuni privi di Giunta Comunale si intende come esecutivo il Sindaco ed il Vice Sindaco.

Art. 22

Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;

- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;
- c) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi;
- d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e) ad autorizzare il Presidente, titolare della rappresentanza legale dell'Unione, ad agire o resistere in giudizio;
- f) ad adottare tutti gli atti di governo che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 23

Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di metà dei componenti la Giunta
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 bis Nelle more della rinnovazione del Consiglio Comunale, il Commissario Prefettizio del Comune aderente in procedura di scioglimento è membro di diritto del Consiglio e della Giunta dell'Unione. Qualora sostituisca il Sindaco precedentemente nominato Presidente assume il ruolo di Assessore.

Titolo III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE
DELL'UNIONE

Capo I

LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24

Principi e criteri di gestione

1. All'Unione sono conferite dai Comuni aderenti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Il trasferimento delle funzioni in capo all'Unione garantisca il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli occupazionali. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La tecnostruttura indicata al comma 2 esercita, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25

Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata alla contrattazione anche decentrata ed agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. I Regolamenti disciplinano, altresì, l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per Programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Capo II

IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 26

Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, con contratto a tempo determinato, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente di appartenenza.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferitegli dal Presidente.

Art. 27

Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dalla legge ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28

Incarichi di Responsabile di Servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario, prepone ai singoli Servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio o di figure di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I Responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali preposti ai Servizi di cui al comma 1 del presente articolo, con arrotondamento all'unità.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Capo III

I SERVIZI

Art. 29

Gestione dei Servizi

1. L'Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 30

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV

IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 32

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.

2. Il Revisore è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 33

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei Servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 34

Controllo di gestione

1. Il Controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del Controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal Presidente che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio e della struttura operativa dei Servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 35

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Presidente, annualmente verifica, anche sulla base del Controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il Controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 36

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente e all'obbligo della comunicazione alla Giunta.

Titolo IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 38

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma

5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL' UNIONE

Art. 39

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 40

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 41

Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento del numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

4. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Capo II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL' AZIONE

AMMINISTRATIVA

Art. 42

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.
6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 43

Pubblicità dagli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri Enti dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

Titolo VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 44

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell'Ente.
2. Le modifiche allo Statuto potranno essere proposte dal Consiglio dell'Unione, su iniziativa del Presidente o di singoli Consiglieri, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. La proposta dovrà essere approvata, con la medesima maggioranza qualificata, dai Consigli di tutti i Comuni partecipanti. Le relative deliberazioni saranno affisse all'Albo pretorio di tutti i Comuni per trenta giorni consecutivi e le modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo del Comune che avrà provveduto per ultimo all'affissione. Lo Statuto è inviato al Ministero dell'Interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del d.lgs 267/2000.
3. E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 45

Regolamenti

1. L'Unione emana Regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. I Regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune sede dell'unione dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa. I Regolamenti devono essere anche pubblicati all'Albo pretorio di ciascun Comune partecipante, ai fini di garantirne l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.46

Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi in materia di ordinamento degli Enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 47

Disposizioni transitorie

1. I termini stabiliti dal presente Comune per l'ammissione ed il recesso dei Comuni hanno effetto dalla data di esecutività delle disposizioni e si applicano anche alla procedure in corso al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie.
2. Il Presidente dell'Unione nomina, con proprio decreto, l'Ufficio elettorale, composto dal Segretario del medesimo Comune, che lo presiede e da n. 2 dipendenti del Comune appartenenti alla qualifica apicale; tale Ufficio verifica ed attesta la regolarità della presentazione delle liste dei candidati al Consiglio dell'Unione e l'ammissibilità delle candidature a Consigliere ed a Presidente dell'Unione medesima.

A tal fine, l'Ufficio accerta la presenza delle firme di accettazione delle candidature, autenticate nelle forme di legge e la qualità di Consigliere comunale dei candidati al Consiglio, nonché la qualità di Sindaco dei candidati alla Presidenza dell'Unione.

Art. 48

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto sarà pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio di ciascun Comune partecipante all'Unione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo del comune che per ultimo lo avrà pubblicato. Viene reso disponibile in copia ad ogni cittadino che ne faccia richiesta e pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente.